REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese — Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 275/2026

nel giudizio di conto n. **70326**, iscritto a ruolo d'udienza su richiesta, ex 147, comma 3, lett. a) del c.g.c., formulata dal Magistrato designato, giusta relazione n. 735/2026, in relazione al conto giudiziale n. 113024, depositato in data 08/10/2025, rappresentativo della gestione contabile assunta da **Albastar S.A. (P.I. 03356130124)** con sede a Palma de Maiorca, Avenida Conde Sallent n. 235, Spagna, (PEC: albastar@pec.it), in persona del rappresentante legale *p.t.* Harrington Michael David Hugo (C.F. HRRMHL61C08Z114B), quale agente contabile del Comune di Lampedusa e Linosa (periodo 01/01/2022 - 31/12/2022) in ordine alla gestione della riscossione del contributo di sbarco.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione 735/2026, depositata il 28.05.2026, il Magistrato designato dell'esame sul conto giudiziale n. 113024, concernente i

risultati della gestione ascrivibile all'agente contabile Albastar S.A (per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022) per la riscossione ed il riversamento del contributo di sbarco nell'interesse del Comune di Lampedusa e Linosa, ha richiesto iscriversi l'affare a ruolo d'udienza (*ex* art. 147, comma 3, lett.a) del c.g.c.). Per l'effetto, ha sottoposto a questo Collegio:

(a) "*in via preliminare la questione concernente la qualificazione giuridica delle compagnie di navigazione e aeree, nonché dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che provvedono alla riscossione del contributo di sbarco per conto del Comune. In particolare, si chiede che il Collegio esprima il proprio orientamento in ordine all'eventuale configurabilità, in capo a tali soggetti, della qualifica di agente contabile, con le conseguenti implicazioni sia in punto di obbligo di resa del conto, sia con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti*";

(b) condizionatamente, ossia "*ove riconosciuta la società Albastar S.A. quale agente contabile per la riscossione del contributo di sbarco per il Comune di Lampedusa e Linosa*", la richiesta per cui "*il conto in epigrafe venga dichiarato regolare… con approvazione del conto e conseguente discarico dell'agente contabile*".

II. La relazione riferisce anzitutto che, in accoglimento del ricorso proposto dal locale Ufficio di Procura, il Giudice monocratico presso questa Sezione giurisdizionale ha:

- emesso, ai sensi dell'art. 141 co. 4 c.g.c, decreto n. 17/2024/FU con cui, ritenuta la giurisdizione contabile, la qualità di agente contabile di Albastar S.A. e gli ulteriori necessari presupposti di merito, ha

disposto che la società presentasse al Comune di Lampedusa e Linosa i conti giudiziali, per gli esercizi finanziari 2018 al 2023, relativi alla riscossione ed al riversamento del contributo di sbarco;

- emesso, una volta constatato l'inadempimento del contabile, successivo decreto n. 85/2025 FU con cui disponeva:

(i) la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 a cura del responsabile *pro tempore* del servizio finanziario del Comune di Lampedusa e Linosa, idonei per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, con spese a carico dell'agente;

(ii) l'irrogazione all'agente contabile della sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle annualità, per complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), da versare al Comune.

III. Il Magistrato designato fa presente che, in esecuzione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali, l'amministrazione comunale ha depositato presso la segreteria di questa Sezione, in data 08/10/2025, i conti compilati d'ufficio – fra cui quello che qui occupa - unitamente alla determina dirigenziale n. 906 del 10/10/2025 di relativa, positiva, parificazione. Agli effetti dell'attività ufficiosa posta in essere, l'amministrazione comunale si è avvalsa, nel silenzio serbato da Albastar S.A. a proposito dei passeggeri e degli importi riscossi, dei dati trasmessi dalla AST Aeroservizi s.p.a., i quali, non potendo valorizzare la identità dei passeggeri e quindi il loro eventuale *status* di residenti, non considerano (e, quindi, non "scorporano" dal totale) l'eventuale esenzione goduta da quelli

residenti nel comune isolano a termini del regolamento comunale sull'imposta di sbarco. I conti compilati d'ufficio, peraltro, devono intendersi tacitamente accettati dalla società, avendone il Comune fattane notificazione (all. 10) all'agente contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 614, lett. b), del R.D., 23 maggio 1924, n. 827

IV. La relazione, ricostruiti il quadro normativo applicabile e l'articolata istruttoria compiuta, evidenzia, ancora, che, nell'ambito della documentazione fatta pervenire dall'amministrazione comunale in corso di esame del conto, figura "*copia dell'avviso di accertamento, n. 1 del 29/08/2023, per il contributo di sbarco anno 2022 (All. 7) notificato alla società Albastar S.A., per complessivi € 120.353,14, comprensivo di contributo di sbarco (€ 89.450,00), sanzioni (€26.835,00) e interessi (€ 4.068,14)*" e che, in esito alla notificazione di quest'avviso nei suoi confronti, l'agente contabile aveva effettuato versamenti in Tesoreria comunale per la gestione assunta sia pure limitatamente all'esercizio finanziario 2022 (cfr. All. 7 e All. 11).

V. Sulla base di queste premesse, il Giudice istruttore è dell'avviso che possa affermarsi la sostanziale regolarità del conto in esame e ne propone, pertanto, il discarico. Ferma restando, a suo avviso, l'attualità della questione di giurisdizione, articola come preliminare nelle conclusioni della relazione e per la quale, perciò, è richiesta pronunzia di orientamento. Il profilo pregiudiziale, appena richiamato, è meglio illustrato, in relazione, con riferimento alla circostanza per cui la Suprema Corte, a Sezioni unite, con ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1517, ha recentemente affermato la sussistenza

della giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti i gestori delle strutture ricettive incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno per conto di un Comune, con ciò interpretando l'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con il quale è stato inserito il comma 1-ter all'art. 4 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo. Trattasi di arresto nomofilattico sul punto del riparto di giurisdizione da leggersi in correlazione con l'art. 5-quinques del decreto- legge n. 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.215, rubricato "interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23", ed in vigore dal 21.12.2021, secondo il quale "*il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*". L'ordinanza della Suprema Corte, sebbene non affronti le questioni concernenti il contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d. lgs. n. 23/2011, costituisce snodo ermeneutico rispetto al quale il Magistrato designato, se non si cade in errore, ritiene necessario instaurare un confronto per stabilirne le implicazioni – a proposito delle "*compagnie di navigazione*

e aeree, nonché dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che provvedono alla riscossione del contributo di sbarco per conto del Comune" "*sia in punto di obbligo di resa del conto, sia con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti*".

VI. Consta in atti prova che la relazione del Magistrato istruttore, unitamente al decreto di fissazione di udienza, siano stati notificati (con pec del 15.06.2026) all'agente contabile per il tramite dell'Amministrazione comunale.

VII. In data 15.10.2026, il P.M. contabile ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sul giudizio all'esame del Collegio, attesa la formazione del giudicato sulla statuizione espressa contenuta nel decreto n. 17/2024/FU (non opposto), nonché, nel merito, per la dichiarazione di regolarità del conto.

VIII. All'odierna udienza, presente il solo P.M. contabile, questi ha concluso conformemente alle conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Per le ragioni che si vanno ad esporre, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Giudice tributario che espressamente viene indicato ai fini dell'art. 17 c.g.c. quale giudice munito di *potestas iudicandi* sulla controversia, sul giudizio di conto sottoposto al suo esame. Rimane assorbita, per l'effetto, la pronunzia di orientamento richiesta dal Giudice designato.

1.1. Premette il Collegio che le conclusioni rassegnate dal

Magistrato istruttore (punto I della superiore narrativa) sono testualmente articolate ("*preliminarmente*…*ove*…"), e senza possibilità di equivoco, in termini di condizionamento della seconda (discarico del contabile) rispetto alla prima (se sussiste la giurisdizione della Corte dei conti). Ciò significa, in sostanza, che il Magistrato designato, oltre ad invocare un orientamento pro-futuro, dubita della sussistenza della *potestas iudicandi* anche in relazione alla presente controversia. Ricorrendo, in conseguenza, non una questione pregiudiziale rilevata d'ufficio quanto un *thema* sottoposto al contraddittorio delle parti già attraverso il deposito della relazione, il Collegio è esonerato dall'osservanza del combinato disposto degli artt. 7 co. 2 c.g.c. e 101 co. 2 c.p.c. Che la questione si ponga in questi termini, del resto, è reso chiaro dalle conclusioni scritte del Requirente, il quale, come visto, ritiene sussistente in *questo* giudizio la *cognitio* della Corte dei conti in considerazione della ritenuta formazione del giudicato - affermativo della giurisdizione contabile - sulle pertinenti statuizioni poste dal decreto n. 17/2024/FU non opposto.

2. Venendo alla questione pregiudiziale, si osserva che la disciplina del contributo di sbarco trova cittadinanza nel d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", il cui art. 4 è dedicato alla "imposta di soggiorno" ed al "contributo di sbarco". Il comma 3-bis dell'art. 4, in particolare, prevede che "*i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con*

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. […] Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono

prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori". Recentemente, Cass. SS.UU., 21.06.2026, ord. 21024 (ma, nello stesso senso, già prima questa Sezione, sent. n. 1106/2021 e decr. N. 5/2022/FU) nel premettere che "*il contributo di sbarco si pone in alternativa all'imposta di soggiorno*", ha puntualizzato che "*le argomentazioni e le conclusioni cui questa Corte è pervenuta sulla responsabilità del gestore di strutture ricettive turistiche in riferimento all'imposta di soggiorno, e sulla conseguente giurisdizione del giudice tributario, vanno condivise quando si esamini la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011, come modificato sin dal 2015, che in tema di contributo di sbarco già regolava gli obblighi e la responsabilità delle compagnie di navigazione, più in generale dei vettori autorizzati al trasporto di passeggeri nei Comuni con sede giuridica nelle isole minori. La disciplina contenuta nel comma 3-*

bis del d.lgs. 23/2011 (per il contributo di sbarco) è nella sostanza sovrapponibile a quella prevista dal comma 1-ter del medesimo decreto legislativo".

2.1. Per questa via, le SS.UU. hanno giudicato pienamente estensibile al contributo di sbarco le argomentazioni ed i principi declinati da Cass., SS.UU. ord. n. 1527/2026 (resa nell'ambito di un giudizio per regolamento di giurisdizione tra una contribuente e la Procura regionale della Corte dei conti del Veneto, avente ad oggetto proprio la contestata natura di agente contabile del gestore/titolare di struttura ricettiva turistica quanto alla riscossione dell'imposta di soggiorno). Quindi, i seguenti:

- sul piano sostanziale, l'espressa qualifica di responsabile d'imposta - riconosciuta dalla normativa da ultimo intervenuta a risagomare l'imposta di soggiorno (art. 180, comma 3, del decreto-legge 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-*ter* all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché art. 5-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021), rubricato "Interpretazione autentica del comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23") – "*obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi*", rende il gestore della struttura turistica persona estranea al presupposto impositivo, che concerne unicamente il fruitore del servizio di ospitalità. In sintesi, la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato *ex lege*

nel rafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività;

- l'affiancamento del responsabile d'imposta al contribuente genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, da parte del responsabile e nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64 co. 3 del DPR 600/1973 (recante "Testo unico dell'imposta sui redditi");

- l'obbligazione che grava sul responsabile d'imposta partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo che fa carico al soggetto passivo dell'imposta, e non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa;

- sul responsabile grava, d'altronde, l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica, così come sono previste specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa). Per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta trovano applicazione le sanzioni di cui al d.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrative tributarie;

- con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il

legislatore ha "*sterilizzato*" il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto.

3. Posto quanto sopra, l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia non rinviene peraltro condizione ostativa nel decreto monocratico n. 17/2024/FU, sia pure non opposto. Ai limitati fini della giurisdizione, le SS.UU. della Suprema Corte di legittimità hanno recentemente ribadito (Cass., SS. UU., n. 7640/2020) anche con riferimento all'ipotesi di decreto che definisce il giudizio per resa di conto poi non opposto, che "*nel giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, la notifica all'agente contabile dell'intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine (R.D. n. 1038 del 1933, artt. 39 e 40), nonchè la notifica delle "decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 49), non precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l'agente ad esercitare il diritto di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione sulla giurisdizione né sul merito*" (sul punto anche Cass., sez. un., n. 456/1991; Cass., sez. un., ord., n. 14891/2010). L'arresto del Giudice del riparto, in disparte dalla correttezza di più radicali conclusioni sul giudizio di resa di conto, a ben riflettere, deve leggersi come precipitato del generalissimo principio per cui "*il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano*

comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa" (Cass. civ. sez. III, 18/05/2025, sent. n. 13169). Si tratta di condizioni che, nella specie, non possono sussistere, a tacer d'altro perché – quanto alla diversità di *causa petendi* – l'oggetto del giudizio di conto è teso ad acclarare o negare la regolarità di una gestione, evenienza, questa, estranea evidentemente al giudizio per resa di conto.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunziando:

- dichiara il difetto di giurisdizione sul giudizio, in favore del Giudice tributario indicato ai sensi dell'art. 17 c.g.c. quale Giudice munito di giurisdizione;
- compensa le spese di giudizio ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in **Palermo**, nella camera di consiglio del **04.11.2026**.

L'estensore Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino Salvatore Chiazzese

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 09 novembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*f.to digitalmente)*